



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

6 maggio 2026

**RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DI ORIGINE
DOMESTICA: PRIVATIVA O LIBERA
CONCORRENZA? LE DIVERSE LETTURE DEL
MASE E DEL CONSIGLIO DI STATO**

Dott. Burdo Filippo Maria

Persiste una **diversità di vedute tra il MASE e il Consiglio di Stato** sul tema in questione.

Infatti, secondo il **Ministero** (v. risposta ad interpello n. 28965/2022), va confermato il regime di privativa comunale per i rifiuti urbani anche di origine domestica da avviare a recupero in quanto, se così non fosse, si produrrebbero conseguenze indesiderate, quali:

- (i) la **sottrazione** di flussi di rifiuti dal conteggio delle quantità di rifiuti oggetto di affidamento da parte dei Comuni al gestore del servizio pubblico e la **riduzione** della loro tracciabilità che incide sul raggiungimento degli obblighi europei e nazionali di raccolta differenziata;
- (ii) l'**indeterminatezza** dei costi della TARI per gli utenti e delle operazioni di raccolta per i Comuni che incide sui loro bilanci.

Il **Consiglio di Stato**, invece, nella recente sentenza n. 1976/2026 (che conferma l'orientamento già espresso dal CdS nella sentenza n. 5257/2023 e dal CGARS in quella n. 410/2022), **ha dichiarato illegittimo il divieto imposto dall'Autorità competente alla Società titolare dell'impianto di recupero rifiuti di ricevere rifiuti urbani di origine domestica.**

A sostegno della tesi, i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che:

- (i) nell'ordinamento nazionale vige il **principio europeo di libera concorrenza** per cui un regime di privativa è ammissibile solo se previsto da una norma di legge e non è ricavabile o estensibile in via interpretativa;
- (ii) il Testo Unico Ambientale **non prevede espressamente il regime di privativa comunale per la raccolta dei rifiuti urbani, anche di origine domestica destinati a recupero**, ma solo per la raccolta di tali rifiuti destinati a smaltimento sulla quale le Autorità competenti mantengono la facoltà di svolgere i dovuti controlli;
- (iii) la **tracciabilità** di tali rifiuti è **garantita con la comunicazione ai Comuni** dei dati delle loro quantità avviate a recupero **da parte dei gestori degli impianti di recupero.**

Aderendo all'interpretazione del Giudice amministrativo rimane, però, **ancora aperto qualche altro tema**: ad esempio, **come individuare le modalità concrete con le quali gli utenti potrebbero conferire i rifiuti urbani di origine domestica a impianti privati autorizzati al loro recupero** oppure come garantire la **possibilità di ridurre l'importo della TARI** per gli utenti che hanno conferito direttamente i rifiuti a impianti di recupero o infine, più in generale, **come garantire un bilanciamento tra i principi in materia di gestione rifiuti e quelli che assicurano la libera concorrenza.**